




Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal Systems: Society, Environment, Cultures



## ANNALI 2015 – ANNO III

(ESTRATTO)

GAETANO SPINOSA

I giudici di pace nell'esperienza napoletana del primo ottocento.  
Modelli e caratteri originali



**DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Bruno Notarnicola

**COORDINATORE DELLA COLLANA**

Francesco Mastroberti

**COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO**

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,  
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Giuseppe Sanseverino, Stefano Vinci

**COMITATO SCIENTIFICO**

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,  
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe  
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco  
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando  
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,  
Nicola Triggiani, Umberto Violante

**COMITATO REDAZIONALE**

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Maria Casola, Patrizia Montefusco, Maria  
Rosaria Piccinni, Angelica Riccardi, Giuseppe Sanseverino, Adriana Schiedi

---

**Redazione:**

Prof. Francesco Mastroberti  
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy  
E-mail: [francesco.mastroberti@uniba.it](mailto:francesco.mastroberti@uniba.it)  
Telefono: + 39 099 372382  
Fax: + 39 099 7340595  
<http://www.annalidipartimentojonico.org>



Gaetano Spinosa

I GIUDICI DI PACE NELL'ESPERIENZA NAPOLETANA  
DEL PRIMO OTTOCENTO.  
MODELLI E CARATTERI ORIGINALI\*

ABSTRACT	
Il presente scritto intende fornire un contributo sulla figura del Giudice di Pace dalle origini, già presente nella tradizione giuridica inglese nel secolo XI, sino ai primi dell'Ottocento con particolare attenzione al periodo Rivoluzionario ed allo sviluppo avuto nel Regno di Napoli durante il predominio francese ed, in seguito, durante la monarchia borbonica, evidenziandone in modo sintetico il ruolo e le relative modifiche funzionali.	This Paper intends to offer a Contribution on the Figure of the Justice of the Peace from the Beginning, already in the English legal Tradition in the eleventh Century, until the early nineteenth Century, with particular attention to the revolutionary Period and to the growth of the Kingdom of Naples during the French Domination and, after, during the Bourbon Monarchy, concisely highlighting the Role and associated functional Changes.
<b>Giudice di pace – Regno di Napoli – Primo Ottocento</b>	<b>Justice of the Peace – Kingdom of Naples – Early nineteenth Century</b>

SOMMARIO: 1. La giustizia di pace nell'esperienza inglese e sua influenza sull'istituzione dei giudicati di pace nella Francia Rivoluzionaria. - 2. I giudici di pace a Napoli dal Decennio francese alla monarchia borbonica.

1. Renata De Lorenzo, nel suo studio sulla *Microconflittualità, i giudici di pace nel Mezzogiorno borbonico*, ha riportato all'attenzione degli studiosi la pratica della giustizia di pace durante il periodo borbonico, indicandone le competenze ed il radicamento nella vita locale con «differenti tipi di relazioni tra giustizia e giudicati»<sup>1</sup>, evidenziando, altresì, le divergenze tra i giudici di carriera, soggetti a trasferimento ed i giudici di pace e “supplenti”, «scelti dall'intendente su proposta del decurionato, tra i proprietari domiciliati nel ripartimento, restavano in carica tre anni, con possibilità di conferma»<sup>2</sup>. Si tratta di una riflessione storico-giuridica che si interroga sulle origini della giustizia di pace e di equità e

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

<sup>1</sup> R. DE LORENZO, *Microconflittualità: i giudici di pace nel Mezzogiorno borbonico*, in «Bollettino del diciannovesimo secolo», 1993, pp. 40-42.

<sup>2</sup> Ivi, p. 41. Cfr. G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. 4: Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734 – 1815)*, vol. XV, Torino, UTET, 2007, pp. 1082 ss.

che sollecita anche una riflessione sulle esperienze concrete e sulle trasformazioni storiche di questo istituto che presenta profili molto originali.

Non a caso «nella storia giuridica dell'Europa continentale l'istituto del giudice di pace rappresenta la prima forma di giudice monocratico ad affermarsi, dopo le grandi riforme della Rivoluzione francese che aveva accolto, come elemento imprescindibile nell'amministrazione della giustizia, il principio della collegialità nell'amministrazione della giustizia»<sup>3</sup>. Affidare ad un magistrato onorario l'amministrazione di una giustizia equitativa, semplice e priva di ogni formalismo, alla ricerca di una soluzione fatta di compromessi e di accordi, ha dunque più aspetti innovativi, non solo di decisione equitativa, ma anche di scelta monocratica e, quindi, non legata ad esperienze di giustizia privata, quali l'arbitrato<sup>4</sup>.

La figura di giudice onorario ritrova le proprie origini nell'antica Roma, dove nacque non come incarico istituzionale, bensì come soggetto destinato a conciliare le parti, alla ricerca, quindi, di una soluzione fatta di compromessi e di accordi<sup>5</sup>.

Tuttavia, l'istituzione del Giudice di pace appartiene, senz'altro, alla tradizione giuridica inglese, dove, appunto, la consuetudine del componimento bonario dei paesi del *common law* (diritto comune) ritrova le proprie origini nel secolo XI.

Già nel 1070, infatti, solo dopo quattro anni di regno, Guglielmo il Conquistatore ordinò e predispose che si realizzasse una giustizia di pace. In origine questi giudici venivano eletti

<sup>3</sup> F. MASTROBERTI, *Dal giudice di pace al giudice unico: l'emancipazione del giudice monocratico dallo 'stato di minorità'*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», a. I, n. 1, 2008, p. 164.

<sup>4</sup> Anche l'arbitrato *ex necessitate statuti* o più semplicemente necessario, che trova le sue origini nella società italiana dei secoli XIV e XV, non rappresenta un precedente per la giustizia di pace. La tutela del privato, attuata attraverso il ricorso obbligatorio al giudizio equitativo dell'arbitro per gruppi familiari, esprimeva la necessità di difesa dell'integrità patrimoniale e tentava di impedire la disgregazione della comunità economica costituita dal clan familiare. Nelle città italiane fu un mezzo, nel passaggio dal medioevo all'età moderna, per dare spazio alla gestione della litigiosità interna e ristrette oligarchie. Cfr. L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984, pp. 133-144.

<sup>5</sup> La conciliazione riprese vigore sotto l'imperatore Valente con il *Difensore di città* che sostituì l'antico Tribuno della plebe che aveva tra i suoi compiti anche quello della conciliazione. Il *Difensore di città* era una magistratura locale, paterna ed equitativa, questi doveva essere persona proba, indipendente da qualunque altra, gratuita e non poteva rifiutarsi. La giurisdizione del *Difensore di città* non si poteva eludere: l'attore che lo avesse fatto veniva solo per questo condannato a pagare le spese di lite. In età imperiale esistevano, inoltre, alcuni giudice detti Irenarchi o Stazionari che mantenevano la pace pubblica e privata: nelle città promuovevano e conservavano la concordia tra i cittadini, nelle campagne facevano perlustrazioni, accompagnavano convogli, arrestavano delinquenti e vagabondi. La figura assume una certa stabilità intorno al IV secolo, tuttavia, sotto l'imperatore Giustiniano nel VI secolo, entrò in profonda crisi tanto da subire una radicale riforma. La riforma di Giustiniano intervenne in modo decisivo, senza incertezza, introducendo una serie di elementi morali, tali da valorizzare la carica e l'attività svolta. Le sentenze emesse dai *difensori di città* erano appellabili e sottoposte in modo diretto alla verifica del *praeses provinciae*, la loro competenza fu aumentata, mentre ne fu ridotta la durata a due anni, la relazione fu resa plebiscitaria e limitata ad una solo conferma. Successivamente la magistratura del *Difensore di città* sopravvisse per molti secoli, anche durante le invasioni ed i relativi stanziamenti barbarici, tanto che la stessa codificazione barbarica ne menziona la presenza sino al secolo XII. Cfr. A. GUARINO, *Istituzioni di diritto privato romano*, Napoli, Jovene, 2001, pp. 208-209.

direttamente dal popolo, con competenza esclusiva in tema di conciliazione e di giurisdizione di piccoli conflitti.

Tale attività fu confermata dalla *Magna Carta* nel 1215<sup>6</sup>, sotto il regno di Edoardo I, ed assume le medesime caratteristiche e funzioni del modello riconducibile ai “Difensori di città” romani.

Il sovrano, infatti, temendo che la regia autorità potesse venir meno ogni giorno di fronte al potere dei baroni, mettendo in rischio quello della corona e, poiché il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini è «ad un tempo il più bel attributo della sovranità ed uno degli strumenti più attivi del potere, fissò in prima la sua attenzione sulla polizia e per toglierla ai baroni stabilì in tutta la sua estensione del regno ufiziali destinati ad esercitarla, cui diede il nome di giudice di pace»<sup>7</sup>.

Inoltre, dispose, che in tutto il regno vigesse la pace della Santa Chiesa e quella temporale, la prima era assicurata dal re, dagli Arcivescovi e dai Vescovi, la seconda sempre dal re. La terminologia “Giudice di pace” prende origine dalle funzioni di presidio all’ordine pubblico, la nomina veniva direttamente dal popolo, la carica era onorifica e gratuita, riservata, tuttavia, a personaggi di nobile origini per aristocrazia e censo e durava tutta la vita. Erano inamovibili, potevano essere rimossi solo da parte del Sovrano, con l’approvazione del Parlamento.

All’inizio erano chiamati, con terminologia latina *custodes o conservatores paci*, la loro elezione era affidata direttamente al popolo ed avevano competenza esclusiva in tema di conciliazione e di giurisdizione di liti e conflitti minori, soprattutto in materia penale. Fu, infatti, proprio Eduardo I, re d’Inghilterra dal 1272 – al 1307 che, considerando l’ordine pubblico e la sicurezza dei sudditi una delle principale espressione della sovranità, prestò grande attenzione per l’attività di polizia, sottraendola ai baroni ed affidandola a funzionari del Regno, ai quali diede il nome di Giudici di Pace. Questi magistrati nominati direttamente dal sovrano, con un requisito indispensabile di possedere una rendita netta di cento sterline, avevano la funzione giurisdizionale di decidere sui reati minori, limitando la competenza territoriale alla contea di appartenenza; relativamente alla durata della carica fu stabilito che, comunque dovessero tenere udienza almeno quattro volte l’anno. Per questo motivo furono istituite le Corti di Sessione Trimestrale *Quarter Session Courts*<sup>8</sup>, la cui competenza ebbe ad aumentare

---

<sup>6</sup> *La Magna Charta Libertatum* fu concessa dal re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra il 15 giugno 1215, è stata interpretata come il primo documento fondamentale per il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini, sebbene vada inserita nel sistema di una giurisprudenza feudale, in sostanza la *Magna Charta* conferma i privilegi del clero e dei feudatari, eliminando o diminuendo l’influenza del re, inoltre regolamentava l’importante legge consuetudinaria detta “della foresta”, abolendo i demani regi istituiti sotto il regno di Giovanni.

<sup>7</sup> M. DALTON, *The Country Justice*, London, Company of Stationers, 1655, p. 6.

<sup>8</sup> P. P. N. HERION DE PANSEY, *Della competenza dei Giudici di Pace* (1829), Napoli, Tipografia di Giuseppe Severino, 1833<sup>2</sup>, «I giudici di pace, secondo la natura degli affari, agiscono or soli, ora in piccola unione (*petty session*), composta almeno da due giudici. Le piccole unioni si tengono in ogni quindici giorni nei paesi ne’ quali si fa mercato. Nelle piccole unioni la giurisdizione dei giudici di pace è più estesa. In questa giudicano, in prima istanza, delle controversie fra padroni ed i loro

sempre di più sino a comprendere i reati di fellonia (alto tradimento, omicidio, rapina, furto e vari), punibili con la morte. In tale ottica, quindi, la loro giurisdizione divenne alternativa a quella esercitata dalle Corti di Assise, anche esse competenti a giudicare gli stessi reati gravi.

Infatti, in seguito, sotto il regno di Edoardo III, e precisamente nel 1327, i Conservatori della Pace assunsero il nome di “Giudici di pace” con la funzione di giudicare casi di fellonia (tradimento e ribellione), ma in questo caso, il sovrano se ne riservò la nomina. Erano chiamati anche Commissari di pace, in quanto il potere discendeva dalla Commissione di pace reale.

Dapprima erano solo due o tre per ogni contea, ma in seguito il loro numero aumentò, divenendo dignitoso ed onorifico appartenervi, onore, tuttavia, che doveva corrispondere almeno ad una rendita da cento lire sterline. La conservazione della pace, principale occupazione dei Conservatori, richiedeva la prevenzione della violazione della pace (specialmente quella familiare) rendendosi il Giudice garante della sua conservazione, la pacificazione di quelle che sono le rotture della pace, la punizione secondo la legge di chi ha rotto la pace, la pacificazione di quelle che sono le rotture della pace, la punizione secondo la legge di chi ha rotto la pace.

Non tutti, però, adempivano realmente l’ufficio della carica della quale portavano il titolo, comunque, chi intendeva esercitarlo doveva ottenere dal Segretario della Corona un *dedimus potestatem* ed allo stesso tempo prestare uno speciale giuramento. Tuttavia, per ottenere giuste decisioni furono allontanati dalla carica coloro che si facevano intimorire; recavano favore ai vicini, agli amici o ad altre persone; provavano odio o malizia, cupidigia per doni, denaro od onori; erano ignoranti o mancanti del necessario equilibrio mentale o della necessaria comprensione.

Alla fine del XV secolo, con la dinastia dei Tudor, la funzione dei giudici di pace fu estesa, nel senso che a questi venne attribuita una *summary jurisdiction*, ossia il potere giurisdizionale di operare al di fuori delle sessioni trimestrali relativamente ad alcuni reati minori, questo stava a significare che i Giudici di Pace che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, tenevano Corti da soli o in numero di due o tre, giudicavano senza giuria e con procedure molto semplici; pertanto alle *Quarter Sessions*, che indicavano le grandi sedute o udienze, si affiancavano le *Petty Sessions*<sup>9</sup>, ovvero le piccole sedute condotte con rito breve e sommario. Queste ultime

---

domestici, i maestri d’arte ed i loro allievi, i poveri ed i loro amministratori, fra comuni e comuni rispetto ai loro poveri, e su la quantità degli alimenti dovuti ai figli naturali dai presunti loro padri; finalmente giudicano di alcuni altri soggetti di lieve momento, loro attribuiti da particolare statuti». La traduzione del lavoro di De Pansey testimonia il diffuso interesse nel Regno dell’opera dei giudici di pace. L’opera, infatti, è il frutto di una ordinata raccolta di numerose pronunce in grado di fornire utili e pratici consigli ai giudici di pace napoletani privi di esperienza.

<sup>9</sup> Ivi, pp. 11-12: «I giudici di pace riuniti in unione generale (*general quatter session*) ricevono l’appellazione da tutte le sentenze profferite nelle piccole unioni, e coll’assistenza del grande e piccolo giurì giudicano anche di tutti gli affari del contado, non che degli affari criminali che non hanno un determinato grado di colpabilità».



ebbero notevole sviluppo perché richiedevano un basso costo e davano prove soddisfacenti con la facilità di adattamento al perseguimento di finalità aggiuntive non propriamente o non esclusivamente giurisdizionali.

Nel 1616, Giacomo I, diede maggior impulso a questi principi, pronunciando un illuminato discorso alla *Star Chamber*, una corte istituita come supremo tribunale politico. Nell'anno 1655 le principali qualità richieste per la carica di magistrato e di giudice furono quattro, e precisamente: essere uomini sani e con un patrimonio, e di coraggio per la verità e nella verità, essere uomini timorati di Dio, essere uomini che servono effettivamente, che cercano di scoprire tutta la verità e che odiano la cupidigia. devono giudicare le persone in tutte le stagioni, usando ogni diligenza<sup>10</sup>.

Secondo quanto affermato da Henrion de Pansey, nel 1796 i Giudici di Pace in attività erano 3251 per l'Inghilterra, 305 per il Galles e 1463 per la Scozia<sup>11</sup>. Tale figura di giudice onorario ebbe un notevole sviluppo per tre motivi essenziali: innanzitutto perché svolgevano delicati compiti amministrativi nel governo delle comunità locali, in particolare si occupavano del controllo delle norme introdotte per disciplinare il mercato del lavoro, ovvero della scarsa forza lavoro rimasta al fine di evitarne abusi e soprusi, in secondo luogo perché si occupavano dell'investigazione e del procedimento all'istruzione preliminare per i reati gravi, al fine di decidere se archiviare o meno la fattispecie o rinviare a giudizio l'imputato dinanzi alla competente Corte criminale superiore, in terzo luogo infine in quanto curavano l'emissione di ordini di arresto, rivolti per le esecuzioni alla polizia di persone sospettate di aver commesso reati punibili con la carcerazione<sup>12</sup>.

Il giudice onorario, in quanto detentore della pace, prendeva cognizione di ogni delitto che veniva commesso, procedeva ai primi interrogatori, emetteva mandati di cattura, disponeva l'arresto di persone sospette e le rimetteva in libertà mediante cauzione oppure ne disponeva il carcere. Coadiuvata da un Giurì, giudicava le violazioni contro la proprietà, rimettendo la parte lesa nel proprio diritto, castigava i mendicanti ed i vagabondi ed aveva l'incarico di dare soccorso ai poveri, prendeva cura dei figli illegittimi, vigilava anche sull'ordine pubblico e sul rispetto delle leggi. In ultimo, le adunanze del popolo (*meeting*) e le petizioni a firma di oltre dieci persone dovevano essere autorizzate da due Giudici di Pace<sup>13</sup>.

Figure analoghe, ma con minori poteri, si ritrovano anche nella esperienza francese d'Antico Regime, infatti, già nel XIII secolo, erano presenti giudici chiamati "uditori" i quali giudicavano sino a sessanta soldi, in modo sommario ed inappellabile.

Le loro attribuzioni erano regolate dalle disposizioni contenute in una ordinanza dell'anno 1313: «Ordiniamo che gli uditori del Castelletto non giudichino di alcuna

---

<sup>10</sup> DALTON, *op. cit.*, p. 10.

<sup>11</sup> P. BERTOLINI, *Il governo locale inglese e le sue relazioni con la vita nazionale*, v. I, Torino etc., Fratelli Bocca, 1899, p. 78 e p. 459.

<sup>12</sup> DALTON, *op. cit.*, p. 12.

<sup>13</sup> BERTOLINI, *op. cit.*, p. 85 e p. 86.

causa, né per immobili, né che riguardi lo stato e la condizione delle persone, né altre cause, eccetto quelle il cui valore non oltrepassi sessanta soldi»<sup>14</sup>. Questi giudicavano in modo sommario, utilizzando procedure semplici e celeri e senza possibilità di appello. Nella tradizione francese altra figura istituzionale simile a quella del giudice di pace fu quella del *balivo*, funzionario del re di Francia ed importante strumento del potere monarchico. Sotto l'*Ancien Règime* in Francia il *baillie* era il rappresentante del re nel *bailliage* baliato, incaricato dell'applicazione della giustizia e del controllo dell'amministrazione. Nella Francia meridionale, il termine generalmente usato era *sènèchal*, siniscalco, che deteneva la carica nella *sènèchausèe* siniscalcato<sup>15</sup>. La rete amministrativa di tale figura fu istituita nel XII secolo sulle terre del re cosiddette *terre della corona* o *domaine royal*, in particolare da Filippo Augusto. Erano basate sulle antiche suddivisioni fiscali medievali le *baillies* utilizzate dai principi sovrani anteriori come il Duca di Normandia.

Attraverso una serie di editti, tale figura assunse anche il ruolo di magistrato nell'ambito di una circoscrizione amministrativa, fiscale e giurisdizionale. In seguito gli editti del 1749 e del 1769 autorizzarono i baliaggi di Orleans e di Tours a giudicare, in numero di tre, in maniera sommaria ed in ultimo grado le azioni personali che non superavano il valore di 40 lire. Tuttavia, in Francia, tale usanza, ebbe ampia diffusione nel secolo XVI, in particolare tra la categoria dei commercianti, che incontravano difficoltà nell'adire i Tribunali di Commercio per carenza, da parte dei giudici, delle necessarie competenze tecniche per gestire le loro controversie, tanto da essere regolamentato dalla legge. Infatti, con la legge del 1563, a questi Tribunali venne consentito di nominare un esperto (arbitro-relatore), deputato ad ascoltare le parti per poi riferire al Tribunale stesso, che assunse, in seguito nel Codice di Commercio del 1806, la figura di arbitro conciliatore. Allo stesso tempo, tuttavia, tale innovazione fu accompagnata dalla fissazione del principio della collegialità, elemento indispensabile nell'amministrazione della giustizia che prevedeva l'affiancamento al giudice di un collegio di magistrati non togati (*Jury*). In tale ottica, quindi, poco spazio restava per un giudice monocratico che accentrava nelle proprie mani tutta la fase del giudizio senza offrire sufficienti garanzie contro eventuali abusi ed arbitri.

In realtà, fu solo durante la Rivoluzione Francese che la giustizia equitativa ebbe una profonda diffusione, accettata e gradita, dovuta semplicemente al fatto di risultare un esempio di giustizia semplice, priva di sotterfugi, trasparente e sostanziale. La Francia deve il diffondersi e lo stabilizzarsi dei *giudicati di pace* alla legge del 24 agosto 1790 secondo la quale «vi sarà in ciascun cantone un giudice di pace. Questi

<sup>14</sup> HERION DE PANSEY, *op. cit.*, p. 16.

<sup>15</sup> Sènèchusèe (siniscalco): dal protogermanico *sini* – radice che significa “anziano” e *skalk* “servitore”, era originariamente colui che intendeva alla mensa o, più in generale, alla casa della famiglia reale o di una grande famiglia aristocratica. Tale istituzione in Francia, prima della Rivoluzione francese era una circoscrizione amministrativa, finanziaria, e giudiziaria.

potrà essere scelto fra i cittadini eligibili per le amministrazioni di dipartimento o di distretto e che abbia trent'anni compiuti. Il giudice di pace sarà eletto con scrutinio individuale ed a pluralità assoluta di suffragi dai cittadini attivi del cantone, riuniti in assemblea»<sup>16</sup>.

Il suo diffondersi fu dovuto particolarmente alla mancata presenza di lungaggini, inganni e cavilli propri dei giuristi di professione. A giustificazione di tanto, nella Francia rivoluzionaria, infatti, obiettivo principale della critica illuministica fu il processo dell'Antico Regime, spesso arbitrario, ingiusto, per cui si intese potenziare la fase del giudizio con l'introduzione del dibattimento, pubblico ed orale, con il conseguente libero convincimento del giudice, ovvero attraverso la valutazione delle prove svincolate da qualsiasi presunzione e peso predeterminato, differentemente da quanto avveniva in precedenza nei processi inquisitori. Ad ogni modo, nel riprendere quanto detto innanzi, fu, di certo, la forte influenza esercitata dal modello anglosassone sui rivoluzionari a spingere l'Assemblea Nazionale francese a far rientrare nell'amministrazione della giustizia anche giudici laici, non appartenenti alla magistratura togata<sup>17</sup>.

Con una nuova organizzazione giudiziaria, accanto a *jury collegiali*, vennero accolti anche i giudici di pace, proprio della tradizione inglese. Le caratteristiche dei Giudici di Pace francesi, tuttavia, furono diverse da quelle anglosassoni, in particolare rispetto al carattere monocratico di questi ultimi. Infatti, la legge giudiziaria del 1792, per assicurare il principio della collegialità, dispose che tale figura fosse sempre accompagnata da due assessori, quindi non un giudice monocratico, ma collegiale. Tale norma, inoltre, stabiliva che il giudice dovesse essere scelto tra cittadini eleggibili alle cariche amministrative, provinciali e distrettuali, di età non inferiore ai trenta anni e che l'elezione popolare, a tutela del principio di democraticità, avrebbe consentito al giudice di restare in carica per due anni, con la possibilità di essere eletto alla fine del mandato. Queste disposizioni mutarono successivamente. Infatti, da una parte gli assessori furono aboliti e le funzioni giudiziarie e di conciliazione attribuite al solo giudice di pace con la unica limitazione che in caso di malattia, assenza o altro impedimento, la sua attività e le sue prerogative venivano esercitate da uno dei due supplenti disponibili.

Inoltre, il diritto dei sudditi di scegliere il giudice di pace fu limitato a quello di presentare due candidati al sovrano, il quale avrebbe scelto quello ritenuto più degno<sup>18</sup>.

A questo punto conviene delineare, anche se sinteticamente, la natura dell'istituto di giudice di pace francese, la cui attività veniva distinta in ordinaria e straordinaria. All'inizio la distinzione non esisteva, considerato che i giudici di pace erano poco

---

<sup>16</sup> HERION DE PANSEY, *op.cit.*, p. 32.

<sup>17</sup> Cfr. J.-P. FOYER, *Histoire de la justice en France: de la monarchie absolue à la République*, Paris, PUF, 1995.

<sup>18</sup> Ivi, p. 36.

numerosi e che ognuno aveva la pienezza della giurisdizione, avendo la funzione di giudicare indistintamente ogni controversia. Il moltiplicarsi della popolazione, tuttavia, portò il lievitarsi dei rapporti sociali con la conseguenza della introduzione di numerosi codici: civile, penale, di polizia, di finanza, di marina, di commercio. Tale fenomeno mise in risalto la necessità di istituire tribunali incaricati di applicare le diverse disposizioni normative di ognuno di essi. Pertanto ai tribunali tradizionali, eccetto le fattispecie regolamentate da leggi speciali, vennero ad affiancarsi altre giurisdizioni, competenti solo ed esclusivamente negli affari loro attribuiti. In tale ottica, quindi, vennero ad identificarsi due giurisdizioni, una ordinaria o universale ed una straordinaria o di eccezione. Questa distinzione rifluì anche sulla natura giuridica del giudice di pace e con l'articolo 4 della legge 24 agosto 1790: la sua giurisdizione fu limitata ad un ristretto numero di affari non rientranti nella giurisdizione ordinaria ed universale propria dei tribunali. In tale ottica, quindi, i giudici di pace, anziché una giurisdizione vera e propria, avevano piuttosto una semplice nozione o facoltà di giudicare che, comunque, poteva essere ampliata o per volontà delle parti o per autorità della legge. Sussistevano due tipi di proroghe volontarie, la prima quando le parti domiciliate esternamente al territorio di un tribunale sottoponevano, comunque, al suo giudizio la controversia; la seconda quando veniva adito un giudice non competente della controversia per la quale era stato invocato. Nel primo caso il giudice non poteva giudicare essendo territorialmente incompetente, ma tale incompetenza poteva essere superata con il consenso o con il silenzio delle parti. Nel secondo caso è necessario precisare che i giudici straordinari si distinguevano in due classi: quelli che potevano giudicare entro un limite massimo per valore, e quelli che potevano giudicare solo un genere di affari. I giudici di pace appartenevano all'una e all'altra categoria. Inoltre, la legge del 24 agosto 1790 attribuiva al Giudice di Pace non solo competenze civili, bensì anche di polizia. Tuttavia l'indicata legge non affidava ancora la polizia semplice ai Giudici di Pace, tale attribuzione sarebbe stata conferita dal Codice dei delitti e delle pene del 3 brumaio dell'anno IV (25 ottobre 1795)<sup>19</sup>, secondo la quale la parte offesa, sia agendo in via civile che in via criminale, avrebbe dovuto in ogni caso procedere dinanzi al Giudice di Pace, il quale avrebbe giudicato prima nella qualità di giudice civile e, poi, come giudice di polizia. L'appello delle sentenza emessa dai Giudici di Pace in materia di polizia semplice veniva regolata dal Codice di istruzione criminale.

In seguito, leggi successive a quella del 24 agosto 1790 affidarono a tale figura competenze aggiuntive come il diritto di apporre sigilli in caso di decesso, di

---

<sup>19</sup> Codice dei delitti e delle pene del 1795 è stato il secondo codice penale della Francia, dopo il *Code pénal* del 1791. Si componeva di 646 articoli, in gran parte dedicato alla procedura penale e la cui preoccupazione maggiore fu garantire i diritti della difesa; cfr. M. FIORAVANTI, *L'età rivoluzionaria e napoleonica*, in M. R. DI SIMONE (a cura di), *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 77-78; Cfr. M. R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative dall'Antico Regime al fascismo*, Torino, Giappichelli, 2007.

regolamentare i brevetti di invenzione, determinare le controversie in materia di dogana, l'emanazione, in certe circostanze, gli atti necessari per la celebrazione di alcuni matrimoni e varie. A tale proposito è opportuno ricordare che Jacques Guillaume Thouret<sup>20</sup> nel suo celebre discorso sulla giustizia tenuto dinanzi alla Assemblea nel 1792, definì i giudici di pace non soggetti ai rigori delle procedure. Per lui la figura di Giudice di Pace era generalmente desiderata e richiesta da molti ed era uno dei più grandi beni che poteva essere fatto ai contadini. La competenza dei giudici di pace era infatti limitata a giudizi semplici, dal valore contenuto, con applicazione di regole decisionali più sicure di quelle che la scienza delle forme e le leggi potevano fornire. Per Thouret, lo scopo principale di questa istituzione non era soddisfatta se non forniva una giustizia semplice, rapida, gratuita<sup>21</sup>. La loro competenza fu rivolta alle controversie semplici e di piccolo valore, a contese che potevano essere ben giudicate da un soggetto del posto, che potesse verificare sul luogo stesso l'oggetto della lite, riuscendo con la propria esperienza a trovare regole decisionali più sicure e migliori della scienza delle leggi e delle forme. Questi giudici potevano giudicare senza appello, sino ad un valore della causa non superiore alle 50 libbre, liberi da ogni imbarazzo di forma e di dogmi professionali, in quanto lo scopo principale era di fornire una giustizia semplice, rapida, gratuita, differente da quella propria dei giudici di professione. Più semplicemente, la "filosofia" di queste nuove teorie in materia di Giustizia si può riscontrare nel discorso pronunciato sempre dal Touret dinanzi all'Assemblea quando affermava che le giustizie di pace saranno un gran beneficio per i cittadini, da lungo tempo avvezzi ad essere ingannati dai legulei. Non si vedranno più le strade, che dai villaggi conducono alla città, ingombre di litiganti che vanno a consultare giudici, meglio fatti per inceppare che per decidere le differenze. Per essere Giudice di Pace dopo il 1792 basterà avere i lumi dell'esperienza, un buon criterio e l'abitudine delle contestazioni. I Giudici somiglieranno ai cittadini che oggi decidono in qualità di arbitri. La giustizia sarà liberata dalle spese. Questa istituzione sollevierà gli altri tribunali da una moltitudine di cause che a loro danno imbarazzo e che rovinano i litiganti<sup>22</sup>. E poi, ancora, per Thouret la giustizia di pace non doveva essere soggetta ai rigori della procedura; un

---

<sup>20</sup> J. G. Touret (1746 – 1794) elaborò il progetto di realizzazione del sistema giudiziario; ebbe un ruolo rilevante nelle riforme della pubblica amministrazione e in tutta l'attività svolta dalla Costituente. Deputato di Rouen alla Costituente nel 1789, per quattro volte assunse la presidenza della Assemblea.

<sup>21</sup> J. G. TOURET, *Discours sur la Réorganisation du Pouvoir Judiciaire*, 24 marzo 1790, p. 8, «Attachons-nous d'abord à la composition du premier degré; c'est celle qui présente le moins d'embarras. Le Comité vous propose un juge de paix par *canton*, et un seul tribunal royal par *district*. L'établissement des juges de paix est généralement désiré; il est demandé par le plus grand nombre de nos cahiers; c'est un des plus grands biens qui puisse être fait aux utiles habitants des campagnes. La compétence de ces juges doit être bornée aux choses de convention très simple, et de la plus petite valeur, et aux choses de fait qui ne peuvent être bien jugées que par l'homme des champs, qui vérifie sur le lieu même l'objet du litige, et qui trouve, dans son expérience, des règles de décision plus sûres que la science des formes et des lois n'en peut fournir aux tribunaux sur ces matières».

<sup>22</sup> Ivi, p. 8.

regolamento, il più semplice possibile, avrebbe dovuto costituire tutto il suo codice. Era necessario altresì scartarne le formalità, affinché riesca benefica, semplice ed esente da spese. Era necessario che ogni uomo dabbene, per poco che egli abbia di esperienza ed uso di affari, possa essere eletto Giudice di Pace<sup>23</sup>.

In sintesi, i Giudici di Pace giudicavano in modo sommario, semplice e liberi da ogni forma, tuttavia era possibile la richiesta di ritrattazione da presentare allo stesso giudice. Questa figura di Giudice di Pace francese, a seguito dei successi militari napoleonici, divenne un modello di giustizia esportato nel resto d'Europa e soprattutto nelle provincie italiane. Infatti, le sue tracce culturali sono particolarmente significative nel Regno delle due Sicilie, anche dopo il tramonto della parentesi Murattiana.

2. In realtà, l'esperienza napoletana ebbe anche caratteri particolari nonostante la diretta derivazione del modello francese. Nel Napoletano il Giudice di pace fu ad ogni effetto un ufficiale di polizia giudiziaria<sup>24</sup>, nel senso che era inteso come capo della polizia giudiziaria nel proprio circondario: a lui doveva farsi rapporto di qualunque delitto o misfatto, a lui dovevano essere rimessi i processi verbali o almeno la copia e solo lui aveva l'obbligo di darne conto ai procuratori regi nei rapporti settimanali.

In tale prospettiva, quindi, nel Regno di Napoli le guardie rurali e forestali, la gendarmeria, i supplenti ed i sindaci erano considerati veri e propri ausiliari del Giudice di pace, sottoposti alla sua autorità ed a quella dei procuratori regi. Le caratteristiche principali dei Giudici di Pace, intesi come ufficiali di polizia giudiziaria, si potevano riassumere in una vera e propria attività di vigilanza e la

---

<sup>23</sup> Ivi, pp. 8-9: «Il faut écarter des fonctions des juges de paix, l'embarras des formes et l'intervention des praticiens: parce que la principale utilité de cette institution ne sera pas remplie, si elle ne procure pas une justice très simple, très expéditive, exempte de frais, et dont l'équité naturelle dirige la marche plutôt que les règlements pointilleux de l'art de, juger. Il faut que dans chaque canton tout homme de bien, ami de la justice et de l'ordre, ayant l'expérience des mœurs, des habitudes et du caractère des habitants, ait, par cela seul, toutes les connaissances suffisantes pour devenir à son tour juge de paix. Le Comité a proposé que les juges de paix connaissent de toutes les causes personnelles, jusqu'à la valeur de 100 livres à la charge de l'appel; et il a déterminé plusieurs cas dans lesquels il lui a paru nécessaire que ces juges fussent compétents, à quelque valeur que les demandes pussent se monter. Ces cas sont ceux qui fournissent les plus fréquentes occasions de procès entre les habitants des campagnes, ceux dont le plus sur moyen de décision est dans l'inspection de la chose contentieuse, ceux, enfin, que les tribunaux ne jugent eux-mêmes qu'après avoir emprunté les lumières et le jugement préalable des experts. Cette compétence nécessaire dans l'esprit de l'institution des juges de paix est, d'ailleurs, sans inconvénient, parce que peu de ces procès excéderont la valeur de 100 livres, parce que les habitants des campagnes sont toujours meilleurs juges en ces matières que les hommes de loi, et parce qu'en cas d'injustice manifeste leurs jugements seront réformables. Enfin, l'appel des sentences des juges de paix se portant et se terminant sommairement au tribunal royal de district, il a paru à votre Comité que tout était rempli pour que cette classe de procès minutieux, qui sont le fléau des campagnes, se trouve désormais expédiée avec cette simplicité et cette douceur de régime qui conviennent à un peuple raisonnable et à un gouvernement populaire et bienfaisant».

<sup>24</sup> Legge organica del 20 maggio 1808, n. 140, articolo 17, 1808, I.

celerità nell'operare e nell'agire, al fine di appropriarsi delle prove e delle tracce lasciate dai delitti.

Nel resto della Penisola le legislazioni preunitarie, invece, rimasero avverse a una magistratura non professionale, anche perché ritenuta, in un certo qual senso, figlia della Rivoluzione Francese ed, in qualche modo, poco suscettibile di controllo. Non furono, infatti, istituiti giudici onorari in Toscana, nello Stato Pontificio e nel Lombardo-Veneto, ridottissima - i giudici di mandamento - fu la presenza nel Regno di Sardegna. Con la Restaurazione, invece, alla figura di Giudice di pace, non si mostrò ostile il Regno delle Due Sicilie, con la previsione, dapprima, delle giurisdizione dei sindaci, per modesti valori nella competenza civile.

I giudici di pace, nel Regno di Napoli, furono istituiti con la legge 140 del 20 maggio 1808. Giuseppe Buonaparte dispose, accanto ad altri organi giudiziari, anche la magistratura di pace, infatti in ogni provincia ne fu prevista una per ogni *ripartimento*.

Tale compito venne affidato al capo della polizia giudiziaria<sup>25</sup> che, nel settore penale, doveva porre fine e sedare le liti e prevenire ogni genere di delitti<sup>26</sup>, mentre, in quello civile, poteva giudicare sino al valore di duecento ducati. Inoltre la legge del 1808 sostituì il giudice baiulare nelle vertenze e nelle controversie relative ai danni arrecati agli animali sui fondi altrui<sup>27</sup>.

La nomina avveniva tra i proprietari domiciliati nel *ripartimento* e duravano in carica tre anni con possibilità di conferma, ebbero una competenza piuttosto ampia sia in materia civile che in quella penale non solo, ma avevano anche competenza correzionale di polizia. In seguito, il Decreto Reale del 28 febbraio 1811, attribuì al sindaco il giudicare le cause sino all'importo di trenta carlini. In seguito, dopo la parentesi napoleonica, continuatore degli arbitri e dei giudici di pace, fu il giudice conciliatore, che, con la legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817, n. 727, in ogni comune ebbe il compito di dirimere su richiesta delle parti qualunque controversia, il suo responso aveva valore di arbitrato, il giudice conciliatore non svolgerà più, d'ora in poi, funzione di polizia.

La legge murattiana si riportava all'ideale del giudice cittadino, investito dal mandato popolare per il quale non era richiesta alcuna specializzazione giuridica. Per la non facile situazione del Mezzogiorno tale figura giuridica fu l'unico organo giudicante laico introdotto, tenuto conto che le Corti di Assise composte da un collegio giudicante di giudici togati e giudici popolari furono ritenute poco compatibili con la difficile situazione del Regno. Il Giudice di pace, coadiuvato da quattro aggiunti, rimaneva in carica tre anni con la possibilità di avere la conferma del mandato e differentemente dai togati ai quali era concessa l'inamovibilità dopo i primi tre anni di esercizio conserva una condizione di costante precarietà in relazione

---

<sup>25</sup> Ivi, articolo 17.

<sup>26</sup> Ivi, articolo 11.

<sup>27</sup> Ivi, articolo 20.

allo svolgimento delle proprie funzioni. Unici requisiti richiesti erano l'età e la posizione sociale tenuto conto che la scelta ricadeva sui proprietari, uomini visibili e riconosciuti, dotati di buon senso e per questo capaci di risolvere le controversie secondò equità, la sua autorità era legittimata dalla posizione occupata, a patto, però che giudicasse riconoscendo l'eguaglianza e la parità tra i cittadini di fronte alla legge. La giustizia di pace si dimostrava perciò coerente con le teorie costituzionali francesi che sostenevano il progetto di una società guidata dalla classe dei proprietari. La giustizia locale, dunque, era una carica a tempo determinato ed elettiva, gestita secondo equità e realizzata allo scopo di riqualificare e ridare legittimità alla funzione giudiziaria a livello locale. Tuttavia, la sua condotta era sottoposta al controllo ed al sindacato dei cittadini, nel senso che l'ordinamento napoleonico aveva introdotto una serie di controlli secondo i quali al fine del suo mandato i cittadini erano chiamati a pronunciarsi sulla sua condotta<sup>28</sup>.

È bene precisare, comunque, che nel Regno di Napoli la giustizia di pace ebbe caratteri propri in parte diversi da quelli francesi, estendendo l'incarico a dieci anni, integrando in tal modo il funzionario locale nell'ordinamento giuridico ordinario ed abolendo l'obbligo della conciliazione, le cui funzioni furono attribuite ai tribunali di commercio ed ai consigli di famiglia.

In sintesi, la normativa sui tribunali locali del Mezzogiorno rese il processo semplice e rapido, utilizzando la procedura sommaria di antico regime: le controversie si discutevano evitando il rito giudiziario, utilizzando atti semplici; le parti si presentavano dinanzi al giudice direttamente all'udienza, il cancelliere aveva come unico compito quello di mettere agli atti i documenti letti e sottoscritti da tutti i comparsi, la procedura per i reati correzionali non prevedeva dibattimento, né carcerazione preventiva, in tal modo da consentire all'imputato di organizzare la propria difesa. L'attività svolta era remunerata con un retribuzione di 150 ducati all'anno, a tale importo, poi, venivano aggiunti premi per ciascuna azione conciliativa raggiunta, in modo da incentivare tale attività conciliativa, sebbene questa non fosse obbligatoria. Nel Regno delle due Sicilie, i giudici di equità oltre la conciliazione si interessavano di una ampia totalità di materie civili, sino ad un valore di duecento ducati e svolgevano, altresì, funzioni di polizia amministrativa o preventiva che ben si adattavano al profilo paternalistico del funzionario-notabile; esercitavano, infine, anche funzioni di polizia giudiziaria, dirette ad accogliere le accuse e le prove nei procedimenti penali e ad arrestare i soggetti che venivano colti in flagranza di reato<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> V. CUOCO, *Osservazioni sulla nuova organizzazione giudiziaria*, in «Corriere di Napoli», n. 271, 15 giugno 1808, oggi in Id., *Scritti giornalistici*, Vol 2: periodo napoletano 1806-1815, a cura di D. Conte, Fridericiana editrice universitaria, 1999, p. 400.

<sup>29</sup> Cfr. C. CASTELLANO, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799 – 1848)*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 154-162.



Inoltre, con la legge sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale del 22 maggio 1808, la giustizia di pace ebbe anche funzioni in materia correzionale<sup>30</sup>.

Questi compiti venivano svolti con l'assistenza di altri corpi di polizia, come i gendarmi o le guardie rurali, questo significava svolgere un ruolo di unificazione tra il potere giudiziario e quello amministrativo.

A tal proposito, Niccola Nicolini<sup>31</sup> sottolineò che l'ordinamento francese non concedeva ai Giudici di Pace alcuna superiorità sugli ufficiali di polizia, mentre nel Regno di Napoli la legge li identificava come capi della polizia giudiziaria. Al giudice di pace il Nicolini dedicò una voluminosa monografia, sottolineandone il rilievo nell'ambito del nuovo assetto delle giurisdizioni di ispirazione francese. Avvocato Generale della Corte di Cassazione sotto Murat e stretto collaboratore del Ministro della Giustizia Ricciardi nel 1814, il Nicolini ebbe anche l'incarico della nuova redazione dei codici penale e di procedura penale. A seguito della Restaurazione il giurista abruzzese continuò a prestare la propria collaborazione al governo borbonico presso la Commissione che nel 1815 procedette alla redazione dei nuovi codici penale e di procedura penale e, precisamente, la stesura dei primi due libri di ambedue i codici. Fu docente di diritto penale e di procedura penale ed intrattenne relazioni scientifiche anche con il Savigny. Tuttavia, il Nicolini, pur rivestendo il ruolo di primo protagonista dell'elaborazione dei codici penale e di procedura penale del 1819, nel periodo seguente mantenne un percorso di grande coerenza intellettuale e scientifica «*defilandosi, dai ruoli di natura istituzionale per dedicarsi alla speculazione teorica ed all'attività forense*»<sup>32</sup>. Il suo lavoro sui giudici di pace in questo percorso intellettuale ben rappresenta i suoi valori ideologici di riferimento che nonostante la Restaurazione rimangono quelli propri del Decennio francese.

Nel Regno di Napoli il Giudice di pace fu ad ogni effetto un ufficiale di polizia giudiziaria<sup>33</sup>, nel senso che era inteso come capo della polizia giudiziaria nel proprio circondario: a lui doveva farsi rapporto di qualunque delitto o misfatto, a lui dovevano essere rimessi i processi verbali o almeno la copia e solo lui aveva l'obbligo di darne conto ai procuratori regi nei rapporti settimanali. In tale ottica, quindi, nel Regno di Napoli le guardie rurali e forestali, la gendarmeria, i supplenti ed i sindaci erano considerati veri e propri ausiliari del Giudice di pace, sottoposti alla sua autorità ed a quella dei procuratori regi. Le caratteristiche che distinguevano i Giudici di pace, come ufficiali di polizia giudiziaria, erano la vigilanza e la celerità nell'operare, al fine di impadronirsi delle prove e delle tracce lasciate dai delitti, tuttavia questo richiedeva la piena osservanza delle formalità fissate dalla legge per

---

<sup>30</sup> *Legge sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale*, in «Bollettino delle leggi», 1808, I, legge organica del 22 maggio 1808, n. 153.

<sup>31</sup> Cfr. N. NICOLINI, *Istruzione per gli atti giudiziarij di competenza de' Giudici di pace*, Napoli, Tipografia di Angelo Trani, 1812.

<sup>32</sup> Come riportato da F. MASCIARI, *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione. Codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2003.

<sup>33</sup> *Legge organica del 20 maggio 1808, n. 140*, articolo 17.

ogni atto giuridico. Mentre il reale Decreto del 12 settembre 1811 si limitava a determinare le forme, la violazione delle quali avrebbe condotto all'annullamento del giudizio criminale, il nuovo codice d'istruzione criminale francese distingueva tre classi di violazione: per alcune non si prevedeva che riprensione<sup>34</sup>; altre conducevano alla nullità dell'atto; per altre ancora si infliggevano ammende<sup>35</sup>.

In sintesi, per ben individuare le funzioni e le attività svolte dai Giudici di Pace è opportuno evidenziare, qui di seguito, quanto riportato da Renata De Lorenzo sulle funzioni e sulle competenze a loro attribuite: «forniti di una retribuzione molto modesta (150 ducati annui, più un premio per ogni lite che conciliavano, mentre i giudici dei vari tribunali avevano uno stipendio da 800 a 1600 ducati annui, fino ai 2500 della Corte di Cassazione), vincolati dalla residenza essi erano giudici monocratici con competenze penali e civili ed erano tanto giudici di polizia nei giudizi correzionali e criminali quanto ufficiali di polizia giudiziaria, per cui svolgevano indagini, ricevevano accuse e denunce, facevano arrestare i rei colti in flagranza. Avevano anche l'obbligo di recarsi trimestralmente nei comuni del circondario, per controllare i sindaci e indagare sulle cause di eventuali disordini o solo a scopo preventivo. Corrispondevano agli attuali pretori e avrebbero dovuto garantire una giustizia rapida, poco costosa gestita da individui capaci, competenti e consapevoli degli equilibri locali»<sup>36</sup>.

In seguito, la legge n. 727 del 29 maggio 1817<sup>37</sup>, contenente l'obbligo di motivazione delle sentenze<sup>38</sup>, ridisegnò l'organizzazione giuridica nel Regno di Napoli introducendo due diversi organi giudicanti: il Giudice Conciliatore, con carica onorifica e limitata a funzioni istruttorie nell'ambito comunale, ed il Giudice di Circondario, figura monocratica, le cui funzioni erano dirette a trattare e decidere le cause civili, correzionali e di polizia nell'ambito del distretto di appartenenza. Era questo un tentativo di semplificare e decentrare la giustizia. Con tale innovazione veniva così introdotta una nuova figura giuridica, il Giudice di Circondario, istituita in ogni circondario allora esistente, erede in parte del Giudice di Pace, durava in carica tre anni, esercitava funzioni in materie indicate dalla legge, contro le sue decisioni l'appello non era ammesso per i processi limitati al valore di venti ducati, viceversa, erano appellabili le cause fino a trecento ducati, da presentare dinanzi al

<sup>34</sup> *Codice d'istruzione criminale*, articoli 279, 280, 281. La riprensione era prevista per le semplici negligenze. Il diritto a rimproverare che avevano in questi casi le Corti ed i Tribunali era esercitabile in Francia su tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, non esclusi i giudici d'istruzione ed i funzionari amministrativi.

<sup>35</sup> Il Regolamento del Regno di Napoli non prevedeva le ammende e quindi solo la virtù del Giudice di pace era garante della loro esattezza.

<sup>36</sup> DE LORENZO, *op. cit.*, p. 40.

<sup>37</sup> *Legge del 29 maggio 1817* sull'organizzazione giudiziaria in «Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno delle due Sicilie».

<sup>38</sup> Bernardo Tanucci (1698-1783) promulgò i dispacci che istituirono nel Regno di Napoli l'obbligo di motivazione delle sentenze in tutti i tribunali cercando di limitare l'arbitrio delle magistrature tradizionali, cfr. GALASSO, *op. cit.*, pp. 431 – 439.

Tribunale civile della Provincia. L'introduzione di questo nuovo istituto giudiziario, comunque, risultò sin dall'inizio la novità più importante della nuova legge organizzativa del sistema giudiziario. La nomina avveniva su proposta del decurione e richiedeva come unico requisito la *probità della pubblica opinione*. Questi decideva le cause adottando un procedimento verbale semplice e rapido, in tempi molto limitati, senza osservare alcun rito giudiziario ed avvalendosi nel suo operato del cancelliere comunale. In considerazione della celerità e della semplicità delle procedure la sua attività ebbe a mostrarsi molto efficiente dal punto di vista del funzionamento del sistema giudiziario, in quanto bene si adattava alle esigenze sociali del Regno delle due Sicilie. Aveva, inoltre, funzioni di giudice in materia correzionale e di polizia, con lo scopo di comporre anche le inimicizie e risse, prevenendo così ogni genere di delitti, in questa funzione veniva coadiuvato dal Giudice Istruttore<sup>39</sup>. La giurisdizione del Giudice di Circondario si svolgeva nell'ambito di una limitata zona territoriale, denominata circoscrizione, che poteva comprendere uno o più comuni, oppure parte di un comune, secondo la grandezza e l'importanza. In tale ottica, quindi, scopo principale della legge n. 717 del 1817 fu di consentire a tale figura di assolvere all'enorme mole di lavoro che la legge aveva assegnato a loro. Molto interessante furono le iniziative che il governo borbonico ebbe modo di adottare per il reclutamento e la loro organizzazione. Suddivisi in tre classi, secondo l'importanza del circondario, con differente trattamento economico in modo da predisporre una carriera interna produttiva ai fini dell'esperienza e della professionalità, venivano assunti con il sistema degli esami, tanto da rendere il meno possibile la distanza tra questa categoria ed i magistrati di carriera<sup>40</sup>.

Il regolamento annesso alla legge n. 717 del 1817<sup>41</sup> stabiliva, inoltre, che i candidati alle carriere giuridiche, per i quali divenne obbligatoria la licenza in diritto, dovessero sostenere un esame concernente quesiti relativi al diritto ed alla procedura civile e penale. La normativa, poi, prevedeva anche l'ipotesi del concorso nel caso in

---

<sup>39</sup> Cfr. L. MANNELLA, *L'archivista, o Cronologia, classificazione e nomenclatura degli atti delle pubbliche amministrazioni da' tempi più remoti al 1860 per i concorrenti alla carriera archivistica*, Bari, F.lli Pansini, 1887, pp. 245-246; G. GRECO, *I giudici di circondario nel Regno delle Due Sicilie*, in «Clio», 1989, pp. 659-668.

<sup>40</sup> Legge del 29 maggio 1817 sull'organizzazione giudiziaria in «Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno delle due Sicilie», articolo 1: «I giudici di circondario saranno divisi in tre classi. Apparterranno alla seconda classe quelli che risiederanno ne' capoluoghi delle provincie. Apparterranno alla seconda classe quelli che risiederanno nei capoluoghi de' distretti e che amministreranno giustizia in un circondario, la cui popolazione è maggiore di quindicimila anime. La terza classe infine comprenderà tutti que' giudici, che non risiedendo ne' capoluoghi delle provincie e de' distretti, avranno un circondario la di cui popolazione è minore di quindicimila anime». Infatti quanto disposto dalla legge del 1817 stabiliva che per tale carica era richiesta la laurea in giurisprudenza e che dovessero sostenere un esame sul diritto e sulla procedura civile e penale. In argomento, cfr. A. DE MARTINO, *Giustizia e politica nel Mezzogiorno 1799-1825*, Torino, Giappichelli, 2003.

<sup>41</sup> *Regolamento alla legge del 29 maggio 1817*, in «Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie», titolo XVI.

cui vi fossero stati soggetti giudicati di pari merito. Alla luce di quanto innanzi, la Restaurazione nel Regno di Napoli non rappresentò una rottura con la precedente situazione in quanto le iniziative e le soluzioni adottate furono certamente utilizzate in modo coerente ed uniforme. L'istituzione del Giudice di Circondario, infatti, superò in maniera ottimale l'ostacolo che precedentemente aveva impedito qualsiasi riforma, dovuto principalmente alla preoccupazione che l'introduzione di giudici monocratici, a causa di una enorme mole di lavoro dovuta dalla giustizia correzionale, avrebbe determinato un rallentamento del controllo dello Stato. Con l'introduzione del Giudice di Circondario si venne così ad attivare una giustizia locale, diretta a prevenire gli abusi, a scoprirli nel caso in cui fossero stati commessi, e di conoscere e premiare coloro che avevano adempiuto bene ai propri doveri. Inoltre, le norme relative a tale nuova figura giuridica fungevano da vero raccordo e sostegno alla magistratura togata, anche se essa risultava più lontana da quella del Giudice di Pace inglese, verso la quale aveva guardato l'Assemblea Nazionale Francese.

In definitiva, con l'introduzione delle nuove disposizioni organizzative borboniche in materia giudiziaria si poté definire raggiunto l'obiettivo della riforma, avendo questa consentito ai Giudici di Circondario di assolvere all'enormità di lavoro e di acquisire al tempo stesso idonea professionalità ed efficienza. Nel periodo borbonico, abolita l'elettività ed introdotto il sistema del reclutamento per concorso, la magistratura locale finì per integrarsi nella carriera giudiziaria, tanto più che le originarie funzioni conciliative non rientravano più nelle sue competenze. In effetti nel Regno delle Due Sicilie il giudice di pace, soprattutto per i compiti di polizia, finì per assumere i caratteri propri di un giudice locale.